



**Città
metropolitana
di Milano**

AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, TRASPORTI E TURISMO

**REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO
DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA'
PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
AUTOTRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI E DI VIAGGIATORI.**

INDICE

Art. 1	Finalità ed ambito di applicazione	pag.	3
Art. 2	Tipologie degli esami	pag.	3
Art. 3	Commissione d'esame	pag.	3
Art. 4	Funzionamento della Commissione	pag.	4
Art. 5	Programmazione delle sessioni	pag.	5
Art. 6	Programma d'esame	pag.	5
Art. 7	Requisiti per l'ammissione all'esame	pag.	5
Art. 8	Domanda d'esame	pag.	6
Art. 9	Prove d'esame	pag.	6
Art. 10	Valutazione dei quesiti e delle esercitazioni su un caso pratico	pag.	7
Art. 11	Procedure relative agli esami	pag.	7
Art. 12	Esiti dell'esame e rilascio degli attestati	pag.	9
Art. 13	Norme finali	pag.	9

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI E DI VIAGGIATORI.

Articolo 1 Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle funzioni relative agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci e di viaggiatori nonché delle attività della Commissione d'esami.
2. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Città metropolitana di Milano gli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci e di viaggiatori, ai sensi della normativa vigente di settore e delle relative disposizioni ministeriali.
3. Le funzioni relative ai suddetti esami sono di competenza della Città metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112.
4. L'attestato d'idoneità professionale per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci e di viaggiatori si consegue per esame ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
5. Il competente Ufficio della Città metropolitana di Milano rilascia gli attestati di idoneità professionale, ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento, previo superamento dell'esame di cui ai successivi articoli.

Articolo 2 Tipologie degli esami

1. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 e dell'art. 8 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 291 del 25 novembre 2011, sono definite le seguenti due tipologie d'esame:
 - a) esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale (esame completo);
 - b) esame integrativo per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto in ambito nazionale ed internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale.

Articolo 3 Commissione d'esame

1. La Commissione d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci e di viaggiatori è formata da esperti nelle materie d'esame ed è composta come segue:
 - a) il Dirigente della Città metropolitana di Milano competente per materia, o un suo delegato, che la presiede;

- b) un esperto designato dal Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile di Milano;
- c) un esperto designato dalla Regione Lombardia;
- d) due esperti designati dalla Città metropolitana di Milano, individuati tra i funzionari di ruolo appartenenti agli Uffici competenti.

2. Della Commissione fa parte un Segretario che assicura le attività di segreteria. Il Dirigente del Settore competente per materia individua i nominativi del Segretario effettivo e del suo supplente tra i dipendenti dell'Ufficio competente.

3. I membri della Commissione sono nominati con Decreto del Sindaco della Città metropolitana di Milano. Per ogni componente effettivo è altresì nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.

4. In caso di impossibilità, il Dirigente preposto a presiedere la Commissione d'esami, potrà delegare lo svolgimento di tale funzione.

5. In caso di impossibilità ad intervenire alla Commissione d'esame da parte del Segretario effettivo e del supplente, le funzioni di segreteria verranno svolte da un dipendente dell'Ufficio competente individuato dal Presidente della Commissione.

6. I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina e possono essere rinominati. Nel caso si dovesse rendere necessario procedere alla sostituzione di qualche membro, la nomina del nuovo componente avrà durata tale da coincidere con la scadenza della nomina degli altri partecipanti.

7. In ogni caso la Commissione rimane in carica fino alla nomina di una nuova Commissione.

8. Non è consentito che lo stesso soggetto svolga la funzione di componente della Commissione e contemporaneamente svolga l'incarico di docente nei corsi di preparazione agli esami in oggetto.

9. I componenti della Commissione d'esame, in attuazione del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento in vigore presso la Città metropolitana di Milano, dovranno astenersi dallo svolgere l'attività di componente della Commissione, in situazioni di conflitto anche potenziale di interessi, con interessi personali ovvero dei propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge e del convivente e di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. I Commissari, in ottemperanza al D.Lgs. n. 39/2013, sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione di non sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per l'assunzione dell'incarico di componente della Commissione.

10. I componenti della Commissione operano a titolo gratuito e pertanto non sarà loro corrisposto alcun compenso o rimborso spese.

Articolo 4 Funzionamento della Commissione

1. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno 3 componenti, fra cui il Presidente, siano essi effettivi o supplenti e si riunisce su convocazione del suo Presidente.

2. Il componente della Commissione che, per qualsiasi motivo, non può partecipare ad una seduta d'esame è tenuto, salvo causa di forza maggiore, ad avvertire il membro supplente in tempo utile affinché lo stesso supplente possa partecipare alla Commissione e quindi assicurare il regolare svolgimento della seduta programmata, informando contestualmente la segreteria dell'Ufficio competente.

3. Il Presidente, i componenti della Commissione ed il segretario, dopo aver preso visione dei nominativi dei candidati ammessi a sostenere l'esame, rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di incompatibilità con gli stessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, derivante dall'essere legati da vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado.

Articolo 5 Programmazione delle sessioni

1. Il Dirigente preposto provvede a fissare le date delle sessioni d'esame nonché la sede di svolgimento delle prove, dandone adeguata informazione sul sito internet della Città metropolitana di Milano.

2. Le sessioni d'esame sono convocate con cadenza trimestrale a condizione che siano iscritti almeno 20 candidati. Verranno comunque garantite almeno due sessioni d'esame all'anno.

3. Per ogni sessione il numero massimo di candidati ammessi a sostenere l'esame è di 40 unità.

4. Il Dirigente preposto può assumere diverse determinazioni in ordine al numero delle sessioni d'esame e stabilire sessioni d'esame unificate che comprendano l'accertamento dell'idoneità professionale per il trasporto sia merci che viaggiatori.

Articolo 6 Programma d'esame

1. L'idoneità professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 ed è accertata con il superamento delle prove d'esame scritte di cui al presente Regolamento.

2. L'elenco generale dei quesiti e delle esercitazioni sono resi pubblici a cura della competente struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 7 Requisiti per l'ammissione all'esame

1. I requisiti per l'ammissione all'esame devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'esame e sono i seguenti:

- a) essere maggiorenni;
- b) non essere interdetti giudizialmente;
- c) non essere inabilitati;
- d) avere la residenza anagrafica in uno dei Comuni della Città metropolitana di Milano, ovvero l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani all'estero;
- e) aver assolto l'obbligo scolastico;
- f) aver superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero frequentato uno specifico corso di formazione preliminare presso organismi debitamente autorizzati dalle strutture del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e

statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed essere in possesso del relativo attestato di frequenza.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente.

3. Al cittadino comunitario ed extracomunitario che intende conseguire l'idoneità professionale di cui al presente Regolamento è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia e comunque la residenza anagrafica in uno dei Comuni della Città metropolitana di Milano.

Articolo 8 Domanda d'esame

1. Il soggetto che intende conseguire l'idoneità professionale di cui all'art. 2 del presente Regolamento deve presentare al competente Ufficio della Città metropolitana di Milano domanda d'esame in forma scritta ed in bollo, redatta secondo il modello reperibile sul sito internet della Città metropolitana di Milano, specificando la tipologia d'esame che intende sostenere.

2. La domanda deve essere presentata completa di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il versamento della tariffa prevista, che in nessun caso verrà restituita e che deve pervenire almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento degli esami.

3. Il candidato che voglia partecipare agli esami per il trasporto merci e agli esami per il trasporto viaggiatori deve presentare due distinte domande.

Articolo 9 Prove d'esame

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a) del presente Regolamento (esame completo) consiste in due distinte prove scritte:

a) sessanta quesiti con risposta a scelta fra quattro risposte alternative, di cui almeno venti relativi all'ambito internazionale ripartiti tra le varie materie di cui all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1071/2009, come segue:

- venti quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;
- dieci quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
- dieci quesiti per la materia di accesso al mercato;
- dieci quesiti per la materia di norme tecniche e di gestione tecnica;
- dieci quesiti per la materia di sicurezza stradale;

b) una esercitazione su un caso pratico contenuta nell'elenco di quelle relative ad entrambi gli ambiti nazionale ed internazionale.

2. La prova di esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di cui all'articolo 2, comma 1 lett. b) del presente Regolamento (esame integrativo) è svolta sottoponendo ai candidati sia i sessanta quesiti, prescindendo dalla ripartizione per materie di cui al comma che precede, sia una esercitazione contenuta esclusivamente nell'elenco di quelle relative all'ambito internazionale.

3. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove il candidato dispone di due ore.

Articolo 10 Valutazione dei quesiti e delle esercitazioni su un caso pratico

1. La Commissione attribuisce un massimo di cento punti, composto per il 60% dai punti conseguiti nelle risposte ai quesiti e per il 40% dai punti conseguiti nell'esercitazione su un caso pratico.
2. Le prove d'esame, svolte secondo le modalità di cui al precedente articolo, si considerano superate qualora il candidato ottenga almeno sessanta punti, sempre che siano soddisfatte anche le seguenti ulteriori condizioni minime: si siano ottenuti almeno trenta punti nelle risposte ai quesiti e almeno sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico.
3. Nell'esame completo previsto dall'art. 2 comma 1, lett. a) del presente Regolamento, per ottenere almeno i trenta punti di cui al precedente comma, il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia come raggruppate nel precedente articolo 9, comma 1 lettera a) e per ottenere almeno i sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico, il candidato deve affrontare in modo sufficientemente corretto due problematiche su quattro.
4. Nell'esame integrativo previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) del presente Regolamento, per ottenere almeno i trenta punti, il candidato deve rispondere esattamente ad almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia e per ottenere almeno i sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico, il candidato deve affrontare in modo sufficientemente corretto due problematiche su quattro.

Articolo 11 Procedure relative agli esami

1. L'elenco dei candidati ammessi all'esame viene pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Milano, escludendosi qualsiasi altra comunicazione ai diretti interessati.
2. La convocazione con l'indicazione del luogo, data e ora delle prove d'esame, avviene unicamente tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Milano.
3. I candidati convocati per sostenere le prove d'esame, muniti di documento d'identità in corso di validità, devono presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora comunicati con l'avviso di cui ai due commi precedenti.
4. La mancata presentazione all'esame è considerata rinuncia all'esame stesso e non comporta la restituzione della tariffa corrisposta per la partecipazione all'esame.
5. Il candidato che non si presenti nel luogo, data e ora indicati con la convocazione agli esami, può giustificare l'assenza solo con la produzione, entro e non oltre 2 giorni dalla data dell'esame, del certificato medico in originale. In tal caso il versamento effettuato è valido per sostenere l'esame nella prima sessione di esami utile, previa produzione di una nuova istanza corredata, tra l'altro, dal versamento previsto per la riconvocazione all'esame.
Il candidato può giustificare l'assenza all'esame solo per due convocazioni, l'ulteriore assenza sarà considerata rinuncia alla partecipazione all'esame.

6. Qualora un candidato si presenti a prova già iniziata, la Commissione valuta la sua eventuale ammissione alla prova stessa, fermo restando l'orario fissato per il termine della prova.
7. Dopo l'identificazione dei candidati, l'esame inizia con lo svolgimento della prova a quesiti e solo al termine di questa può essere consentita l'eventuale uscita temporanea, previa consegna di tutto il materiale d'esame ai membri della Commissione.
8. Le schede contenenti i quesiti sono numerate progressivamente e consegnate ai candidati in modo casuale.
Al candidato viene consegnata una busta grande contrassegnata con la lettera "A" contenente la prova a quesiti e una busta piccola con un cartoncino predisposto per la compilazione con i dati personali da parte del candidato, da inserire nella predetta busta piccola.
All'atto della riconsegna della prima prova a quesiti, si procede alla chiusura della busta grande "A" contenente la prova a quesiti e la busta piccola con i dati anagrafici del candidato; due membri della Commissione appongono sulla busta grande le proprie firme in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta. Successivamente viene consegnata al candidato una busta grande contrassegnata con la lettera "B" contenente l'esercitazione sul caso pratico e una busta piccola con un cartoncino predisposto per la compilazione con i dati personali da parte del candidato, da inserire nella busta piccola. La busta grande "B" viene pinzata alla precedente busta grande "A" per garantire l'appartenenza delle prove allo stesso candidato.
All'atto della riconsegna della seconda prova, si procede alla chiusura della busta "B" contenente l'esercitazione sul caso pratico e la busta piccola con i dati anagrafici del candidato secondo le modalità già descritte.
9. Per la prova a quesiti, non sono ammesse correzioni alle risposte, l'omessa risposta o la correzione alla risposta equivalgono ad errore.
10. Le prove devono essere svolte esclusivamente su carta che riporta il timbro dell'Ente e la sigla del segretario della Commissione e utilizzando la penna a biro consegnata all'inizio delle prove.
11. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altre persone diverse dai membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.
12. Il candidato non può tenere con sé durante l'esame carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né utilizzare o comunque tenere attivi telefoni cellulari o qualsiasi altro tipo di apparecchiatura di telecomunicazione.
13. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse e il candidato che contravviene viene escluso direttamente dall'esame.
14. La Commissione procede in maniera collegiale alla correzione delle prove iniziando dalla prova a quesiti di tutti i candidati. Per economia di tempi, la Commissione provvede alla correzione delle esercitazioni sul caso pratico solo qualora il candidato abbia superato la prova a quesiti.
15. Al termine delle correzioni la Commissione provvede all'apertura delle buste piccole per accoppiare ciascuna prova al candidato.

Articolo 12 Esiti dell'esame e rilascio degli attestati

1. Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'esito degli esami e provvede alla pubblicazione sul sito internet della Città metropolitana di Milano dell'elenco dei candidati risultati idonei. Di tutta la sessione d'esame il Segretario redige un verbale che, sottoscritto dalla Commissione, viene trasmesso all'Ufficio competente.
2. Il candidato che non è risultato idoneo potrà presentare una nuova domanda di partecipazione all'esame non prima che siano trascorsi 3 mesi dalla data di svolgimento della precedente prova sostenuta con esito negativo. Il candidato che non è risultato idoneo per due volte consecutive, potrà accedere all'esame trascorsi 6 mesi dall'ultimo esame sostenuto.
3. L'attestato di idoneità professionale è rilasciato dal Dirigente del competente Ufficio della Città metropolitana di Milano sulla base delle risultanze del verbale d'esame.
4. L'attestato è rilasciato in osservanza della normativa sull'imposta di bollo a carico del candidato.
5. Al superamento dell'esame relativo al solo ambito internazionale (esame integrativo) sarà cura del competente Ufficio rilasciare il nuovo attestato completo, previo ritiro dell'originale dell'attestato limitato ai trasporti nazionali, che viene debitamente annullato.
6. L'elenco dei candidati idonei viene trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della tenuta dell'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato.

Articolo 13 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.